



Nota per discussione disegni di legge nn. 76 e connessi (Tutela degli animali)

Considerazioni relative all'articolo 11 richiami vivi

Quest'articolo del DDL introduce, di fatto, il divieto assoluto di utilizzo di richiami vivi durante l'attività venatoria. La relazione introduttiva espone concetti del tutto errati che si elencano di seguito:

- Non corrisponde al vero che la Direttiva 147/2009/CE (denominata "Uccelli"), vieti la caccia con i richiami vivi. Del resto tale attività è praticata regolarmente in altri Stati UE, come Francia, Spagna, Malta.
- Non corrisponde al vero che la stessa direttiva vieti la cattura di uccelli selvatici per essere utilizzati come richiami vivi, ma semplicemente vieta l'utilizzo delle reti. Ad esempio in questi giorni Malta e Francia stanno catturando varie specie a questo scopo, e in Francia anche per caccia tradizionale.
- La stessa direttiva prevede la facoltà di "deroga" all'articolo 9 comma 1, lettera c, al fine di consentire la "cattura di uccelli in piccole quantità". In questo comma vi è quindi la possibilità di catturare uccelli selvatici, anche con l'uso di reti, per approvvigionare gli allevamenti, i cacciatori di richiami vivi, e in teoria anche esercitare forme di caccia tradizionale, come ad esempio accade in Francia con allodola e colombaccio, senza che siano state aperte procedure d'infrazione.
- L'affermazione che la detenzione dei richiami vivi causi "gravi danni fisici e comportamentali" è una speculazione priva di fondamento. I richiami vivi detenuti in cattività hanno sopravvivenze superiori ai soggetti viventi in libertà.
- Il divieto proposto in quest'articolo elimina anche la possibilità di utilizzo di richiami di allevamento, pratica che è del tutto compatibile, senza nessun ricorso a deroghe, con la direttiva 147/2009/CE.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO L'ARTICOLO 11 DEL DDL 1344 DEVE ESSERE TOTALMENTE CANCELLATO.